

Riflessione

— Carcere per i giornalisti. (Forse) c'è una via d'uscita

Lo stato dell'arte in tema di sanzioni per la diffamazione a mezzo stampa alla luce del dialogo fra Corti nazionali ed europee

Jail for journalists. (Maybe) there is a way out

The state of the art in terms of sanctions for libel in the light of the dialogue between national and European courts

di Paola Bonora

Abstract. I rilievi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, fatti propri dalla Corte costituzionale nella recente [ordinanza del 26 giugno 2020, n. 132](#), impongono al legislatore di intervenire sugli artt. 13, l. 8 febbraio 1948, n. 47, e 595, c. 3, c. p., nella parte in cui prevedono la pena della reclusione nel caso di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. L'elaborato si propone di ripercorrere sinteticamente l'iter che ha portato la Consulta ad emettere la suddetta ordinanza, con cui, rinviando la decisione sulla legittimità degli articoli al 22 giugno 2021, la stessa ha voluto dare l'occasione al legislatore di intervenire in materia, alla luce dei vari progetti di legge aventi ad oggetto la revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa allo stato in corso di esame davanti alle Camere.

Abstract. The findings of the European Court of Human Rights, adopted by the Constitutional court in its recent order of 26 June 2020, n. 132, require the legislator to revise arts. 13, l. 8 February

1948, n. 47, and 595, c. 3, c.p., in so far as they provide for the penalty of jail for libel aggravated by the use of the press and including the attribution of a given fact. The paper aims to briefly review the process that led the Constitutional Court to issue the referred order, with which, by postponing the decision on the legitimacy of articles to June 22, 2021, the Court wanted to give the legislator the chance to take action in the field of libel, in the light of the various bills concerning the revision of the discipline of libel by the press currently under consideration by the Parliament.

SOMMARIO: 1. La diffamazione a mezzo stampa e la posizione del direttore di giornale. – 2. La proporzione del trattamento sanzionatorio alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. – 3. La politica attendista della Corte costituzionale. – 4. I progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa in esame alle Camere.

SUMMARY: 1. Libel by the press and the position of the newspaper editor. – 2. The proportion of penalty in the light of the jurisprudence of the Court of Strasbourg. – 3. The wait-and-see policy of the Constitutional court. – 4. The bills on the revision of the discipline of libel by the press under consideration by the Parliament.

1. La diffamazione a mezzo stampa e la posizione del direttore di testata giornalistica.

Come noto, il delitto di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., tutela la reputazione intesa in senso oggettivo, ovvero la percezione della collettività rispetto alle qualità che connotano una persona, distinguendosi dall'ingiuria¹ perché l'elemento oggettivo del reato richiede, oltre all'offesa della reputazione di una persona, la comunicazione con più persone e l'assenza dell'offeso.

Inutile dire che la lesione della reputazione di un terzo possa avvenire tramite il mezzo della stampa, il ricorso alla quale configura una vera e propria circostanza aggravante del reato, prevista dal comma 3 della norma in parola e punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o, in alternativa, della multa non inferiore a euro 516². Tale aggravamento di pena è giustificato dal fatto che in tali casi, l'offesa è suscettibile di raggiungere un numero indeterminato di persone, provocando effetti lesivi dell'altrui reputazione di intensità non *a priori* determinabile.

Sul terreno della diffamazione a mezzo stampa, però, da sempre si combatte una battaglia fra tutela della reputazione ex art. 2 Cost. e libertà di manifestazione del pensiero nella forma del diritto di cronaca ex art. 21 Cost., la cui risoluzione richiede necessariamente l'individuazione dei rispettivi ambiti di tutela attraverso un bilanciamento fra interessi contrapposti.

¹ L'ingiuria è stata depenalizzata dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili*).

² Il c. 3 della norma recita infatti: «Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516»; diversamente, la pena base per la fattispecie in parola, ai sensi del c. 1 della norma, è la reclusione fino a un anno o, in alternativa, la multa fino a euro 1.032.

In particolare, l'interesse della collettività alla conoscenza di notizie di pubblico interesse può far venire meno l'illiceità della diffamazione laddove siano rispettati i parametri della veridicità della notizia, anche alla luce dell'attendibilità della fonte da cui la stessa proviene, e della corretta esposizione dei fatti (c.d. continenza formale), come affermato al primo comma dell'art. 6 del Codice deontologico dell'Ordine dei Giornalisti, rubricato «essenzialità dell'informazione». Solo laddove la pubblicazione abbia tali requisiti, la condotta non sarà punibile ai sensi dell'art. 51 c.p. in quanto legittimo esercizio del diritto di cronaca³.

Anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito la correttezza dell'orientamento, ormai da tempo consolidato⁴, secondo cui quest'ultimo diritto «mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali»⁵. Concretizzandosi, dunque, l'esercizio del diritto di critica nell'espressione di un'opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che il suo esercizio avvenga entro limiti identificati, in particolare, nella «rilevanza sociale dell'argomento», nella «correttezza di espressione», nell'«interesse pubblico» alla conoscenza della questione «e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali», nella «continenza espositiva» e nella «verità» dei fatti posti a fondamento della critica⁶.

Tanto premesso, è opportuno sottolineare che, per quanto l'autore della pubblicazione sia il singolo giornalista, il direttore responsabile della testata, alla luce della posizione di preminenza e controllo da lui rivestita, ha pur sempre il compito di valutare che le notizie da pubblicare non offendano la reputazione di nessuno⁷, altrimenti applicandosi anche a lui la sanzione prevista dall'art. 595, c. 3, c.p., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 596 *bis* e 57 c.p.⁸

Delineati gli elementi essenziali della fattispecie, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 595, c. 3, in combinato disposto con l'art. 13 della legge sulla stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47)⁹ è stato portato, di recente, all'attenzione della Corte costituzionale, a seguito di una *querelle* che ha interessato Corti

³ Al riguardo, cfr., fra tanti, D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa (radio-televisione-internet)*, Giuffrè, 2006, pp. 1 ss.

⁴ Cfr., ex *plurimis*, Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503; Cass. pen., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8824; Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2005, n. 23805; Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2004, n. 2247; Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2001, n. 38448.

⁵ Cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. III, 7 gennaio 2009, n. 25.

⁶ Cfr. Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2019, n. 7340.

⁷ D. Chindemi, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., pp. 225 ss.

⁸ L'art. 57 c.p. estende la punibilità, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal giornalista, al direttore, nonché ad altre figure professionali operanti nel mondo del giornalismo e dell'editoria. Si tratta, come sopra accennato, di una responsabilità per omesso controllo, eccetto i casi di concorso nel reato. Tale estensione è specificatamente operata, per la diffamazione a mezzo stampa, dall'art. 596 *bis* c.p., tramite un rinvio proprio all'art. 57 c.p.; inoltre, la norma applica anche al direttore l'art. 596 c.p. che esclude, per i reati in parola, la prova liberatoria circa la verità o notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, se non in casi specifici.

⁹ La norma recita: «Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000».

nazionali ed europee, ed è su questo aspetto che si concentrerà l'attenzione del presente scritto.

2. La proporzione del trattamento sanzionatorio alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il ricorso alla pena della reclusione nell'ipotesi della diffamazione a mezzo stampa è stato lungamente osteggiato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, in più occasioni¹⁰, ha affermato che il ricorso ad una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa viola l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela la libertà di espressione. Nella pronuncia *Cumpănă e Mazăre c. Romania*¹¹, che costituisce un *leading case* della giurisprudenza della Corte EDU, quest'ultima ha ricordato, del resto, che «la stampa svolge l'essenziale ruolo di "cane da guardia" della democrazia», rilevando che

«se è vero che gli Stati parte hanno la facoltà, o addirittura il dovere, in forza dei loro obblighi positivi di tutela dell'art. 8 CEDU, di disciplinare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare per legge un'adeguata tutela della reputazione delle persone, non devono però farlo in una maniera che indebitamente dissuada i *media* dallo svolgimento del loro ruolo di segnalare all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso dei pubblici poteri» (paragrafo 113).

Il possibile ricorso e, di conseguenza, il timore di sanzioni detentive produce, secondo la Corte di Strasburgo, un evidente effetto dissuasivo (*chilling effect*) rispetto all'esercizio della libertà di espressione dei giornalisti¹², tale da riverberarsi sul giudizio di proporzionalità, e dunque di legittimità di tali sanzioni, alla luce della Convenzione (paragrafo 114).

La Corte ha concluso affermando come, seppure la scelta della sanzione ritenuta più congrua nel caso di specie sia riservata ai giudici nazionali, l'imposizione di una pena detentiva per un reato a mezzo stampa è compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti soltanto in ipotesi eccezionali, ovvero quando altri diritti fondamentali siano stati gravemente lesi, come nel caso di «diffusione di discorsi d'odio o di istigazione alla violenza» (paragrafo 115), circostanze non sussistenti nel caso allora esaminato. A ciò si aggiunga che la sproporzione del trattamento sanzionatorio sussiste *in re ipsa*, secondo la Corte EDU, e, dunque, a prescindere dall'effettiva esecuzione della pena detentiva; così ha affermato nel caso *Belpietro c. Italia*, ove al ricorrente era stata concessa la sospensione condizionale della pena¹³.

¹⁰ *Ex plurimis*, *Cumpănă e Mazăre contro Romania*, 17 dicembre 2004, *Katrami c. Grecia*, 2 luglio 2009, *Belpietro c. Italia*, 24 settembre 2013.

¹¹ Corte EDU, *Cumpănă e Mazăre contro Romania*, cit.

¹² Cfr., al riguardo, S. Coughtrie (a cura di), *Unsafe for Scrutiny: Examining the pressures faced by journalists uncovering financial crime and corruption around the world*, The Foreign Policy Centre, novembre 2020; Ossigeno per l'informazione, *Molta mafia, poche notizie. L'influenza della criminalità organizzata e della corruzione sulla cronaca e sui giornali. Il sistema di protezione dei giornalisti minacciati. Rapporto sulla missione di accertamento dei fatti svolta a dicembre 2018 in Italia*, 2018.

¹³ A. Gullo, *Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale*, Aracne, 2013, pp. 96-114 e 117-120.

Tali principi sono stati affermati, da ultimo, dalla Corte di Strasburgo con sentenza del 7 marzo 2019 nel noto caso *Sallusti c. Italia*¹⁴, ove il direttore del quotidiano *Libero*, autore di due articoli che affermavano che una ragazza di tredici anni era stata costretta ad abortire dai suoi genitori e da un giudice tutelare, era stato condannato in appello, appuratasi la falsità della notizia, alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno. Di fatto, Sallusti non ha mai scontato in carcere la pena detentiva, usufruendo prima della misura della detenzione domiciliare e poi della grazia del Presidente della Repubblica, che, richiamando proprio quei principi espressi dalla Corte EDU in tema di pene detentive inflitte ai giornalisti, aveva convertito la pena della reclusione nella multa.

Anche nel caso in esame, la Corte di Strasburgo ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 10 CEDU, non rientrandosi nelle ipotesi eccezionali sopra menzionate, e, dunque, seppure *nulla quaestio* vi fosse in ordine all'*an* del reato, trattandosi di notizie false, la pena detentiva doveva ritenersi sproporzionata¹⁵.

In sintesi, dalla lettura dei casi sopra esaminati, emerge un profilo comune: la Corte EDU, da un lato, ritiene legittima l'affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti da parte dei giudici italiani, stante la non veridicità e la gravità degli addebiti rivolti alle persone offese, in assenza dei doverosi controlli da parte del giornalista o del direttore responsabile; dall'altro lato, ritiene però sproporzionata l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché condizionalmente sospesa o cancellata da un provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica.

3. La politica "attendista" della Corte costituzionale.

Era inevitabile che l'importanza della questione, anche alla luce del dialogo fra Corti italiane ed europee, fosse posta infine all'attenzione della Corte costituzionale.

Tanto è avvenuto ad un solo mese di distanza dalla sentenza della Corte EDU *Sallusti c. Italia*, con due ordinanze successivamente riunite, emesse la prima il 9 aprile 2019 dalla seconda sezione penale del Tribunale ordinario di Salerno¹⁶ e la seconda il 16 aprile 2019 dalla prima sezione penale del Tribunale di Bari¹⁷.

In particolare, il Tribunale di Salerno censurava, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU, l'illegittimità costituzionale degli artt. 595, c. 3, c.p. e 13 l. 47/1948, nella parte in cui si prevede la pena della reclusione – in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa – a carico di chi sia ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.

¹⁴ Corte EDU, sez. I, *Sallusti contro Italia*, 7 marzo 2019.

¹⁵ A. Scarcella, *Detenzione sproporzionata per il giornalista condannato per diffamazione: Italia condannata*, in *il Quotidiano giuridico*, 19 marzo 2019.

¹⁶ Trib. Salerno, Ufficio del Giudice monocratico, sez. II penale, ord. 9 aprile 2019, n. 140.

¹⁷ Trib. Bari – sede di Modugno, ord. 16 aprile 2019, n. 149.

Il giudice di Bari sollevava anch'egli, in riferimento stavolta al solo art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 47/1948, in combinato disposto con l'art. 595 c.p., nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa, anziché alternativa, della reclusione e della multa.

In sostanza, entrambi i giudici, trovatisi a decidere su un caso di diffamazione a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, lamentavano la previsione della pena della reclusione per il delitto di diffamazione commessa a mezzo della stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, ritenendola contrastante con l'art. 117, c. 1, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata, che ha ritenuto, di regola, sproporzionata tale pena per i giornalisti condannati per diffamazione.

Oltre a ciò, il giudice di Salerno lamentava la violazione anche degli artt. 3, 21, 25 e 27 Cost., alla luce dell'irragionevolezza e della sproporzione della pena detentiva rispetto al diritto fondamentale di manifestare liberamente il proprio pensiero e, dunque, della sua inidoneità a fini rieducativi.

L'importanza e l'incisività degli esiti della vicenda nella carriera di ogni giornalista ha portato il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) ad intervenire *ad adiuvandum*, chiedendo alla Corte di dichiarare ammissibile l'intervento dei giudici remittenti¹⁸.

La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno 2020, n. 132¹⁹, ripercorrendo in motivazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e richiamando i numerosi documenti degli organi politici del Consiglio d'Europa che raccomandano agli Stati membri di rinunciare alle sanzioni detentive per il delitto di diffamazione²⁰, ha citato, in particolare, il parere della Commissione di Venezia²¹ (n. 715 del 6-7 dicembre 2013), istituita dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. In tale parere si era affermato che la legislazione italiana non fosse pienamente in linea con gli *standard* del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione, individuando la problematica di maggior rilievo proprio nella previsione della pena detentiva in relazione alla diffamazione a mezzo stampa.

Alla luce di tali premesse, la Corte ha ritenuto necessario e urgente un nuovo bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, specificatamente con riferimento all'attività giornalistica. Secondo la Corte, in particolare, la libertà di stampa è uno dei pilastri di una società democratica e, pertanto, deve essere salvaguardata contro ogni minaccia tesa ad ostacolare il legittimo

¹⁸ In relazione all'ordinanza n. 140/2019 del Tribunale di Salerno, l'intervento del CNOG è visionabile [al presente link](#).

¹⁹ Disponibile [in allegato](#) al presente contributo.

²⁰ Si fa riferimento specificamente alla [Dichiarazione sulla libertà dei dibattiti politici nei media](#) adottata dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 2004 e alle risoluzioni del [4 ottobre 2007, n. 1577](#), e del [24 gennaio 2013, n. 1920](#), approvate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e aventi ad oggetto lo stato della libertà dei media in Europa.

²¹ Per leggere il parere, [clicca qui](#).

svolgimento del suo ruolo di informare i cittadini e di contribuire alla formazione degli orientamenti della pubblica opinione, anche attraverso la critica delle condotte di chi detenga posizioni di potere.

D'altra parte, tale libertà deve essere bilanciata, però, con la tutela della reputazione della persona, che costituisce sia un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost. sia una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, suscettibile di essere lesa dalla diffusione di addebiti non veritieri o di rilievo esclusivamente privato.

Del resto, la Corte rileva come il punto di equilibrio fra i due interessi in gioco non sia fisso e immutabile, ma cambi di pari passo con l'evoluzione dei costumi sociali e della tecnologia. Pertanto, visti i progressi avvenuti negli ultimi decenni, il bilanciamento sotteso alle norme del codice penale e a quelle della legge sulla stampa è divenuto ormai inadeguato, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sopra richiamata. Tale bilanciamento richiede, dunque, una rimodulazione, in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica con le altrettanto importanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti; vittime che sono oggi esposte a rischi ancora maggiori che nel passato, alla luce del frequente ricorso ai *social network* e ai motori di ricerca in Internet, che amplificano oltre misura gli effetti lesivi degli addebiti diffamatori.

Giunta a questo punto, la Corte non ritiene però di dover intervenire, adottando un espediente già sperimentato in passato nel noto caso Cappato.

Richiamando l'ordinanza n. 207 del 2018²² emessa in quella sede, la Corte rileva infatti che, pur non volendo sottrarsi al suo compito di verifica *ex post* della compatibilità delle norme di legge con la Costituzione e con le fonti internazionali al cui rispetto l'ordinamento si è vincolato, una pronuncia di illegittimità costituzionale potrebbe creare delle lacune di tutela per i controinteressi in gioco, vista la limitatezza del *devolutum* e degli strumenti a disposizione della Corte stessa.

Infatti, il bilanciamento di cui sopra, secondo la Consulta, spetta al legislatore,

«sul quale incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività».

Il legislatore – afferma la Corte – ha a sua disposizione, del resto, per tutelare la reputazione individuale, non solo il ricorso alla sanzione penale non detentiva ma anche rimedi civilistici, rimedi riparatori (come l'obbligo di rettifica) e anche le misure di carattere disciplinare.

Guardando a questo panorama di strumenti,

²² Il testo dell'ordinanza è presente [al presente link](#).

«il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo».

Per i suddetti motivi e considerati i vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa in corso di esame avanti alle Camere, la Corte, «in uno spirito di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni», ha quindi rinviato la decisione delle questioni sottopostele al 22 giugno 2021, in modo da consentire al legislatore di approvare in questo arco di tempo una nuova disciplina conforme ai principi costituzionali e convenzionali sopra menzionati²³.

4. I progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa in esame alle Camere.

L'auspicio della Corte è, dunque, che celermente (prima del 22 giugno 2021) il legislatore intervenga nella materia in esame, circostanza non verificatasi nel caso Cappato, ove il giudice delle leggi è dovuto infine intervenire direttamente²⁴, di fronte alla persistente inerzia del legislatore, al quale parimenti era stato concesso il tempo necessario per provvedere all'intervento normativo.

È possibile che la storia si ripeta, in quanto la riforma della disciplina in tema di diffamazione ha attraversato varie legislature dal lontano 2013, senza giungere mai ad una positiva definizione. Nella scorsa legislatura, in particolare, il disegno di legge n. 1119, proposto dall'Onorevole Enrico Costa²⁵, riformando la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, contemplava, fra gli interventi, proprio l'eliminazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione e la previsione della sola pena pecuniaria; il testo, però, non è stato approvato in via definitiva entro il termine della legislatura.

Fa tuttavia ben sperare la presenza di ben due disegni di legge in fase di avanzata discussione in Parlamento, circostanza che giustifica la posizione attendista della Corte: si tratta dei progetti di legge dei senatori Primo Di Nicola (n. 835)²⁶ e Giacomo Caliendo (n. 812)²⁷ presentati da tempo, il 20 settembre 2018 quello di Caliendo, il 2 ottobre dello

²³ S. Corbetta, *Diffamazione a mezzo stampa: se e quando è legittimo il carcere per i giornalisti?*, in *il Quotidiano Giuridico*, 1 luglio 2020.

²⁴ Come noto, il caso Cappato è stato definito con sentenza n. 242/2019 (cfr. Redazione, [Fine vita: quando non è punibile l'aiuto al suicidio. Depositare le motivazioni sul caso Cappato](#), in questa rivista, 27 novembre 2019).

²⁵ Per leggere l'ultima versione del disegno di legge n. 1119 (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale*), presentato dall'Onorevole Costa il 13 maggio 2013, [clicca qui](#).

²⁶ Per leggere il disegno di legge n. 835 (*Disposizioni in materia di lite temeraria*), presentato dal senatore Primo Di Nicola il 2 ottobre 2018, [clicca qui](#).

²⁷ Per leggere il disegno di legge n. 812 (*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto infamato*), presentato dal senatore Giacomo Caliendo il 20 settembre 2018, [clicca qui](#).

stesso anno quello di Di Nicola, ma che ancora, a distanza di due anni, sono al primo vaglio parlamentare.

In particolare, la proposta del senatore Caliendo prevede, ricalcando nei contenuti il testo proposto dall'Onorevole Costa nella precedente legislatura, una modifica dell'art. 13 della legge sulla stampa che di fatto abolisce la pena della reclusione per la diffamazione a mezzo stampa, sostituendola con una multa compresa tra i cinque e i diecimila euro, aumentata, laddove venga attribuito un fatto determinato, ad una multa compresa tra i diecimila e i cinquantamila euro.

Diversamente, il testo del senatore Di Nicola consta di un unico articolo volto a tutelare i giornalisti contro chi agisca in malafede in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno con richieste sproporzionate, prevedendo un risarcimento in favore del giornalista, determinato dal giudice e comunque non inferiore ad un quarto della somma richiesta dall'attore.

Invero, mentre il mondo del giornalismo sostiene l'urgenza di approvare il testo di Di Nicola in tema di querele temerarie – un testo semplice che, però, produrrebbe fin da subito un effetto deterrente rispetto al ricorso intimidatorio a cause e querele per diffamazione a mezzo stampa – ²⁸, sul contenuto del disegno di legge di Caliendo ancora si discute, non essendo ben visto, fra gli altri, proprio dall'Ordine dei Giornalisti.

Quest'ultimo, infatti, riprendendo le considerazioni svolte in un parere²⁹ espresso dall'osservatorio "Ossigeno per l'Informazione"³⁰ alle autorità internazionali il 23 gennaio 2020, reputa che il contenuto del disegno di legge di Caliendo, pur abolendo il carcere, introduca misure eccessivamente lesive della libertà di stampa³¹.

Si ritiene infatti che l'entità della sanzione pecuniaria sopra menzionata produca un effetto ancora più dissuasivo – il c.d. *chilling effect* di cui parla la Corte EDU – rispetto al carcere, a cui di regola i giudici nazionali, conformemente alla giurisprudenza di Strasburgo, facevano ricorso in passato solo in casi esigui³².

In particolare, l'Ordine dei Giornalisti sostiene che «l'abolizione della pena detentiva è un elemento molto positivo, ma è controbilanciata dalla considerevole entità delle multe che la sostituiscono»³³.

Alla luce di queste premesse, non resta che aspettare, per vedere se il legislatore accoglierà il monito del Parlamento o quanto avvenuto nel caso Cappato si ripeterà e,

²⁸ Cfr. A. Spampinato, *Diffamazione. Il Ddl Di Nicola è uscito dal porto*, pubblicato sul portale di Ossigeno per l'Informazione il 20 dicembre 2019.

²⁹ Per leggere il contenuto del parere [clicca qui](#).

³⁰ *Ossigeno per l'informazione* è un osservatorio patrocinato congiuntamente dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dall'Ordine dei Giornalisti (ODG) ed è nato per monitorare e documentare minacce e gravi intimidazioni a danno di giornalisti italiani compiute per oscurare informazioni di pubblico interesse ritenute scomode.

³¹ Cfr. l'articolo *Diffamazione, perché non piace il Ddl Caliendo*, pubblicato sul portale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 30 gennaio 2020.

³² *Ibidem*.

³³ *Ibidem*.

dunque, il 22 giugno 2021 la Consulta si troverà a dover decidere autonomamente sulla costituzionalità o meno degli artt. 13 della legge sulla stampa e 595, c. 3, c.p.

Certo è che l'esegesi operata dalla Corte nell'ordinanza in commento accerta l'incostituzionalità delle norme in materia di diffamazione a mezzo stampa, pur non dichiarandola espressamente, e, pertanto, di fronte all'immobilismo del legislatore, la decisione della Corte è presumibilmente certa.